

La mancata delibera di giunta comporta lo scioglimento del consiglio comunale

Pulizia dei bilanci senza rinvii

Riaccertamento dei residui contestuale al rendiconto 2014

DI LUCIANO FAZZI*

Il dlgs n. 126/14, pubblicato il 28 agosto 2014 sulla G.U. del 28 agosto, n. 199, S.o. n. 73, entrato in vigore il 12 settembre 2014, ha apportato al dlgs n. 118/11 ed al dlgs 267/2000 (Testo unico enti locali) le modifiche necessarie a confermare il 1° gennaio 2015 come data di entrata a regime dell'armonizzazione dei sistemi contabili. Il testo riformato del dlgs 118/11 ha previsto che gli enti territoriali (regioni, province e comuni) entreranno in armonizzazione in maniera graduale, così com'era già accaduto agli enti che avevano aderito alla sperimentazione contabile del 2012 (ma non ai nuovi agli sperimentatori del 2014).

Nel 2015, infatti, gli enti adotteranno gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 (tuttavia, applicando fin da subito i nuovi principi contabili), che conservano tutti gli effetti giuridici, compresa la funzione autorizzatoria. In sostanza, giunte e consigli approveranno i bilanci di previsione

2015 redatti secondo gli schemi previsti dal dpr n. 194/96 ma «alimentati» rispettando il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al dlgs n. 118/11). Il bilancio di previsione secondo gli schemi contabili «armonizzati» dovrà essere predisposto solamente a fini conoscitivi.

Stessa cosa vale anche in caso di esercizio provvisorio. In questo caso, solamente per il 2015, gli enti dovranno gestire la spesa in dodicesimi facendo riferimento alle regole in vigore nel 2014 e cioè secondo quanto previsto dall'art. 163 del dlgs n. 267/00 (il bilancio di riferimento sarà quello assestato 2014), mentre nel 2016, gli enti che si troveranno in esercizio provvisorio gestiranno gli stanziamenti di spesa facendo riferimento al bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017, per essere più precisi alla colonna relativa all'annualità 2016, ovviamente e opportunamente riclassificata secondo gli schemi della contabilità armonizzata. Eccezionalmente per l'anno 2015 anche gli strumenti di programmazione rimarranno

in vigore quelli ante riforma, infatti al bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015/2017, dovrà essere allegata la relazione previsionale e programmatica. Solo a partire dal 31 luglio 2015 dovrà essere predisposto il Documento unico di programmazione a valere sul triennio 2016/2018.

Le disposizioni più rilevanti, in quanto relative ai passaggi maggiormente «critici» del percorso di adeguamento, sono quelle che riguardano il riaccertamento straordinario e dunque l'adeguamento dello stock di residui attivi e passivi al principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al dlgs n. 118/11. Tale adempimento, sancito da una delibera di giunta (unico atto deliberativo), previo parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, dovrà essere effettuato contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014. Al fine di evitare le problematiche verificatesi soprattutto nell'ultimo anno di sperimentazione, il comma 8, dell'art. 3, del dlgs n. 118/11 prevede che, in caso di mancata deliberazione

del riaccertamento straordinario dei residui contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista al comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del Tuel (scioglimento del consiglio per mancata approvazione del bilancio nei termini).

Stesse considerazioni valgono anche per la contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3) e bilancio consolidato (Allegato n. 4/4): rinviiabili entrambi (in quanto, è ovvio, inscindibilmente connessi) all'esercizio 2016. È bene precisare che, però, in queste fattispecie trattasi di facoltà e non di obbligo, e pertanto la discrezionalità sul rinvio dei suddetti adempimenti spetta a ogni singolo ente. In ogni caso, il decreto sull'armonizzazione contabile fissa al 30 settembre dell'anno successivo il termine per l'approvazione del bilancio consolidato.

Particolare attenzione merita poi l'altra novità, introdotta dalla riforma contabile degli enti locali, costituita dall'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria. Per gli enti che non hanno contabilizzato le entrate a destinazione vincolata, il principio contabile prevede una modalità forfetaria di calcolo della giacenza vincolata al 01 gennaio 2015 come differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data.

*presidente

Ancel Toscana-Liguria

Cinque step per le variazioni di bilancio

L'organo di revisione degli enti che hanno approvato il bilancio di previsione entro il mese di dicembre 2014 prima del riaccertamento straordinario dei residui, ha dovuto seguire le linee dettate dall'esempio n. 6 «Relazione tra il bilancio di previsione, il riaccertamento straordinario dei residui e il fondo pluriennale vincolato» al principio contabile all. n. 4/2 concernente la contabilità finanziaria dlgs 118/2011. I proponenti e i suggerimenti dei revisori, vertono sulle modalità tecniche e le misure da adottarsi con urgenza per assicurare gli equilibri previsionali e gestionali al fine di dare adozione al nuovo principio di «competenza finanziaria potenziata». Nello specifico, si dà atto dell'adozione delle delibere di giunta comunale con necessità di procedere altresì ad una variazione al bilancio di previsione 2015 entro il mese di gennaio.

La prima componente della delibera di riaccertamento straordinario dei residui è quella che individua i residui attivi e passivi da cancellare, indicandone gli esercizi in cui sono esigibili, ai fini della reimputazione. La seconda componente della delibera di riaccertamento straordinario dei residui dispone le variazioni degli stanziamenti di bilancio, necessari alle re-imputazioni, determina l'importo del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2015 attraverso la compilazione dell'allegato n. 5, ed incrementa gli stanziamenti di spesa e di entrata del fondo pluriennale vincolato 2015 e successivi.

Nell'entrata del secondo esercizio del bilancio di previsione 2016, si incrementa l'importo già iscritto del fondo pluriennale per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati all'esercizio 2016 e successivi, mentre tra le spese del secondo esercizio del bilancio di previsione, si provvede ad integrare gli stanziamenti esistenti del fondo pluriennale vincolato, per gli importi corrispondenti alla

differenza tra i residui attivi e passivi che sono stati reimputati agli esercizi successivi al 2016. Nell'entrata del terzo esercizio del bilancio di previsione 2017, si incrementa l'importo già iscritto del fondo pluriennale per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati re-imputati all'esercizio 2016 e agli esercizi successivi, mentre tra le spese del 2017, si provvede a integrare gli stanziamenti esistenti nel fondo pluriennale vincolato, per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati agli esercizi successivi al 2017.

Cinque step fondamentali per guidare l'ente alle variazioni di bilancio: 1°) assestamento dei residui attivi e passivi indicati nel bilancio armonizzato all'importo dal riaccertamento straordinario; 2°) incremento degli stanziamenti di entrata e spesa degli esercizi considerati nel bilancio di previsione necessari per consentire reimputazioni degli accertamenti e degli impegni individuati dalla delibera di riaccertamento dei residui; 3°) l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato tra le entrate del primo esercizio del bilancio di previsione 2015; 4°) l'incremento degli stanziamenti di spesa del primo esercizio del bilancio di previsione concernenti il fondo pluriennale vincolato per tenere conto degli effetti della delibera di riaccertamento straordinario dei residui e conseguente incremento del fondo pluriennale iscritto in entrata del secondo esercizio del bilancio concernente il fondo pluriennale vincolato; 5°) l'incremento delle voci di spesa del fondo pluriennale stanziato in spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e l'incremento del fondo pluriennale iscritto in entrata del terzo esercizio del bilancio concernente il fondo pluriennale vincolato e così via.

Maria Carla Manca
presidente Ancel
Oristano - Sardegna